



STATUTO

Associazione di Promozione Socio-Culturale Il Cigno APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

L'associazione di volontariato Il Cigno costituita in data 26/04/2001, diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<Associazione di Promozione Socio-Culturale Il Cigno APS>>.

Esso assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in via Ceneri 44 nel Comune di Vittorio Veneto (TV).

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'Organo di Amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, purché avvenga nell'ambito dello stesso comune.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare lo scopo dell'associazione è quello di sensibilizzare e incentivare la consapevolezza per tutti gli appassionati del mondo letterario con una vocazione socio-culturale alla promozione dei libri, di autori noti ed emergenti promuovendo l'inclusione all'istruzione a tutti gli studenti, gli anziani, i minori, i soggetti appartenenti alle fasce più fragili della società in particolare modo a quelli con problemi di Dislessia e altri Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). Le attività, che la suddetta associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei medesimi associati, sono individuate tra le attività di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e precisamente alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

Centri di supporto per DSA: Creazione di centri specializzati che offrono supporto personalizzato agli studenti con Dislessia e altri DSA. Questi centri potrebbero collaborare con biblioteche comunali, enti scolastici pubblici e privati e associazioni locali per fornire servizi di valutazione, consulenza e intervento mirati alle esigenze individuali degli studenti con difficoltà di apprendimento.

Laboratori di lettura inclusivi: Organizzazione di laboratori di lettura inclusivi presso le biblioteche comunali, aperti a tutti gli studenti ma progettati per essere particolarmente accoglienti per coloro che hanno dislessia o altri DSA. Questi laboratori potrebbero offrire strumenti e risorse specializzate, come libri audio, testi ingranditi e software di lettura assistita, per aiutare gli studenti a sviluppare le proprie capacità di lettura e comprensione.

Formazione per insegnanti e operatori: Promozione di corsi di formazione per insegnanti, operatori scolastici e volontari sulle migliori pratiche per supportare gli studenti con dislessia e altri DSA. Questi corsi potrebbero essere organizzati in collaborazione con istituti di formazione e università locali, e potrebbero includere sessioni pratiche su come adattare il materiale didattico, utilizzare tecnologie assistive e implementare strategie di insegnamento differenziate.

Gruppi di supporto per genitori: Creazione di gruppi di supporto per genitori di bambini con dislessia e altri DSA, dove possono condividere esperienze, scambiare consigli e ricevere informazioni su risorse e servizi disponibili nella comunità. Questi gruppi potrebbero essere ospitati presso le biblioteche comunali o altri luoghi pubblici e potrebbero essere coordinati da professionisti esperti nel campo dei DSA.

Attività di sensibilizzazione e advocacy: Promozione di attività di sensibilizzazione e advocacy per aumentare la consapevolezza sui DSA nella comunità locale e promuovere l'inclusione e l'accesso equo all'istruzione per

tutti gli studenti. Queste attività potrebbero includere eventi pubblici, campagne di sensibilizzazione sui media e incontri con le autorità locali per discutere delle esigenze e dei diritti degli studenti con DSA.

Programma di adozione delle biblioteche: Scuole pubbliche e private possono adottare una biblioteca comunale, impegnandosi a contribuire alla sua gestione e arricchimento. Gli studenti potrebbero essere coinvolti nella selezione dei libri, nell'organizzazione di eventi e nell'assistenza agli utenti. Questo progetto promuoverebbe la collaborazione tra istituti scolastici e biblioteche, offrendo agli studenti l'opportunità di sviluppare una maggiore consapevolezza sulla lettura e sull'importanza delle risorse culturali della propria comunità con anche il supporto di attività di promozione della lettura interpretata da esperti lettori.

Ciclo di incontri letterari: Biblioteche comunali, scuole pubbliche e private potrebbero collaborare per organizzare un ciclo di incontri letterari tematici. Gli incontri potrebbero coinvolgere autori locali e nazionali, studiosi di letteratura e appassionati del settore per discutere e approfondire opere letterarie di rilievo. Questo progetto favorirebbe lo scambio di conoscenze e opinioni tra diverse realtà culturali, promuovendo la lettura come strumento di arricchimento personale e sociale con anche percorsi di lettura animata.

Programma di lettura condivisa: Scuole pubbliche e private potrebbero aderire a un programma di lettura condivisa con esperti di lettura animata e in collaborazione con biblioteche comunali e strutture private. Gli studenti sarebbero invitati a leggere libri selezionati dalla biblioteca e a partecipare a discussioni guidate in classe. Questo progetto incoraggerebbe la lettura autonoma, migliorerebbe le competenze linguistiche e stimolerebbe la riflessione critica sugli argomenti trattati nei testi.

Concorsi letterari inter-scolastici: Biblioteche comunali e enti scolastici pubblici e privati potrebbero organizzare concorsi letterari inter-scolastici per promuovere la creatività e l'interesse per la scrittura. Gli studenti sarebbero invitati a partecipare con racconti, poesie o saggi su temi specifici legati alla lettura e alla cultura. Questo progetto incoraggerebbe la produzione letteraria degli studenti, valorizzando le loro capacità creative e fornendo loro l'opportunità di essere pubblicamente riconosciuti per i loro talenti.

Laboratori didattici congiunti: Biblioteche comunali e enti scolastici pubblici e privati potrebbero collaborare per offrire laboratori didattici congiunti sulla lettura e sulla scrittura creativa. Questi laboratori potrebbero essere condotti da esperti del settore e sarebbero aperti agli studenti di tutte le scuole della comunità. Attraverso attività pratiche e coinvolgenti, gli studenti avrebbero l'opportunità di esplorare nuove forme di espressione letteraria e di sviluppare le proprie capacità linguistiche.

Performance letterarie con musicisti: Organizzazione di eventi che combinano letture di brani letterari con esibizioni musicali dal vivo. Queste performance potrebbero essere realizzate in collaborazione con musicisti locali o con scuole di musica della comunità, creando un'esperienza multi-sensoriale che unisce la bellezza della parola scritta alla potenza emotiva della musica strumentale e cantautorale in particolare modo la Canzone d'Autore. Le performance potranno essere svolte anche in idonei spazi di aggregazione culturale quali teatri, auditorium, manifestazioni all'aperto coinvolgendo partners tecnici e enti promotori.

Laboratori di arte e letteratura: Realizzazione di laboratori che esplorano la relazione tra arte visiva e letteratura, incoraggiando gli studenti a esprimere concetti e emozioni letterarie attraverso tecniche artistiche come il disegno, la pittura o la fotografia. Questi laboratori potrebbero coinvolgere artisti locali o essere condotti in collaborazione con istituzioni artistiche della zona.

Progetti di composizione musicale ispirati alla letteratura: Invito agli studenti a creare composizioni musicali originali ispirate a opere letterarie specifiche. Questi progetti potrebbero coinvolgere la collaborazione tra scuole di musica e istituti scolastici, offrendo agli studenti l'opportunità di esplorare la connessione tra parole e suoni e di sviluppare le proprie capacità creative.

Esposizioni artistiche letterarie: Organizzazione di mostre d'arte che esplorano temi letterari attraverso opere visive. Gli studenti potrebbero essere invitati a creare opere d'arte ispirate a libri, racconti o poesie specifiche, che poi sarebbero esposte presso la biblioteca comunale o altre istituzioni culturali della città.

Concorsi letterari interdisciplinari: Promozione di concorsi letterari che incoraggiano gli studenti a esplorare la connessione tra la parola scritta e altre forme artistiche e musicali. Gli studenti potrebbero essere invitati a presentare opere che integrano elementi letterari con performance musicali, coreografie o installazioni artistiche, creando opere multidisciplinari e innovative.

Festival-rassegne del cinema letterario: Organizzazione di un festival annuale del cinema letterario, in cui vengono proiettati film basati su libri di vario genere letterario. Il festival potrebbe includere anche dibattiti, incontri con autori e workshop dedicati alla trasposizione cinematografica di opere letterarie. Questo

progetto promuoverebbe la lettura attraverso l'arte cinematografica ispirata al mondo letterario e stimolando la riflessione critica sugli adattamenti cinematografici. Le attività potrà essere svolta in spazi scolastici dedicati quali aule attrezzate e/o presso sale cinematografiche.

Concorso di cortometraggi letterari: Invito agli studenti delle scuole pubbliche e private a creare cortometraggi ispirati a racconti, romanzi o poesie specifiche. I cortometraggi potrebbero essere proiettati durante un evento pubblico e valutati da una giuria composta da professionisti del settore cinematografico e della letteratura. Questo progetto incoraggerebbe la creatività degli studenti e li avvicinerebbe alla lettura attraverso un mezzo di espressione artistica diverso.

Club del cinema letterario: Creazione di un club del cinema letterario presso le biblioteche comunali o le scuole, dove gli appassionati di libri e cinema possono incontrarsi regolarmente per discutere film basati su opere letterarie. Durante gli incontri, potrebbero essere organizzati anche dibattiti, presentazioni di libri e proiezioni di scene chiave seguite da analisi critiche. Questo progetto favorirebbe lo scambio di opinioni e la condivisione di interessi tra gli amanti della letteratura e del cinema.

Produzione di film scolastici: Coinvolgimento degli studenti nella produzione di cortometraggi o lungometraggi ispirati a libri letti in classe. Gli studenti potrebbero essere coinvolti in tutte le fasi della produzione, dalla scrittura della sceneggiatura alla regia, alla recitazione e al montaggio. Questo progetto non solo fornirebbe agli studenti un'opportunità pratica di esplorare la trasposizione cinematografica di opere letterarie, ma potrebbe anche promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra.

Ciclo di proiezioni letterarie: Organizzazione di un ciclo di proiezioni letterarie presso le biblioteche comunali e sale cinematografiche, in cui vengono presentati film basati su libri seguiti da discussioni guidate. Questi eventi potrebbero essere aperti al pubblico e potrebbero includere la partecipazione di esperti del settore cinematografico e della letteratura. Questo progetto incoraggerebbe il dialogo e lo scambio di idee tra gli spettatori, promuovendo la lettura come fonte di ispirazione per il cinema e viceversa.

Radio Web associativa : Creare una piattaforma di radiodiffusione sonora online che, oltre a rispettare le normative in materia di radiodiffusione comunitaria, abbia come obiettivo principale promuovere la lettura dei libri e di sensibilizzazione alle problematiche dei DSA, offrendo un servizio radiofonico accessibile e partecipativo alla comunità locale sostenuto da enti e realtà produttive del territorio.

Grest estivi: attivazione centri ricreativi per ragazzi offre attività ispirate alla letteratura e al cinema, coinvolgendo gli studenti in progetti musicali, esposizioni artistiche, concorsi letterari, festival cinematografici, produzione di cortometraggi e club del cinema letterario, promuovendo la creatività e la collaborazione attraverso varie forme d'arte.

Studio Musicale per Sottofondi Espressivi: attività di lezioni frontali e/o di gruppo, a domicilio o presso strutture attrezzate, che offrono agli studenti un'esperienza educativa coinvolgente, combinando insegnamenti teorici e pratici per apprendere il linguaggio musicale dello strumento musicale. I partecipanti acquisiscono conoscenze sulla teoria musicale di base e sperimentano la pratica strumentale e l'utilizzo dei principali mezzi tecnologici e digitali disponibili sul mercato. L'obiettivo è creare sottofondi musicali per reading espressivi integrando abilità di lettura con l'interpretazione musicale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Rientra tra i casi di esclusione il mancato versamento della quota sociale annuale qualora prevista dall'Organo di Amministrazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp, social media spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo. Qualora ciò non sia possibile, l'Organo di Amministrazione convoca con urgenza una nuova Assemblea per eleggere il sostituto. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero organo si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- determina l'importo della quota associativa annuale,

- 
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
 - disciplina l'ammissione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicepresidente è eletto dal Direttivo tra i propri membri.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente allegato è parte integrante
all'atto registrato il 23-5-2026
al N. 762 Serie III

L'ASSISTENTE
Ivano Costano

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca

